



**(a) Comune di Villachiarà**  
Provincia di Brescia

Via Matteotti, 4 – 25030 VILLACHIARA  
Tel. 030/9947112 – Fax. 030/9947312

**REGOLAMENTO IN MATERIA DI SANZIONI  
PER LA VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI  
ED ORDINANZE COMUNALI.**

Approvato con delibera di C.C. n. 22

del 04.06.2002

# **REGOLAMENTO IN MATERIA DI SANZIONI PER LA VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI ED ORDINANZE COMUNALI.**

## **Articolo I. Titolo: Oggetto del Regolamento.**

Il presente Regolamento dispone le norme relative all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione di regolamenti o ordinanze comunali, quando tali sanzioni non siano già espressamente previste da norme di Legge. In particolare, il presente Regolamento non si applica in materia urbanistica e tributaria.

## **Articolo II. Titolo: Violazioni alle norme dei regolamenti comunali ed alle ordinanze del Sindaco o del Responsabile di Settore.**

- 1- Salvo quanto previsto da specifiche disposizioni normative, le violazioni alle norme dei regolamenti comunali sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a 25 euro e non superiore a 5.164 euro.
- 2- Con la stessa sanzione sono punite le violazioni al dispositivo delle ordinanze emanate dal Sindaco (art.50 commi 3 e 4 del D.lgs. 267/2000) o dal Responsabile del settore (art.107 del D.lgs.267/2000) emesse in conformità delle leggi e dei regolamenti.
- 3- Il Sindaco, con proprio provvedimento, determina i limiti edittali delle sanzioni amministrative pecuniarie per ciascuna fattispecie violata alle norme dei regolamenti comunali ed al dispositivo di ogni singola ordinanza, osservando quanto disposto dal 2° comma dell'art.10 della legge 24 novembre 1981, n.689.
- 4- Il provvedimento del sindaco di cui al 3 comma è pubblicato all'albo pretorio e produce i propri effetti il quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione.
- 5- Per l'accertamento delle violazioni alle norme dei regolamenti comunali ed al dispositivo delle ordinanze del sindaco o dal responsabile del settore e per l'applicazione delle conseguenti sanzioni amministrative pecuniarie si applicano i principi, i criteri e le modalità di cui alla legge 24 novembre 1981, n.689.
- 6- I proventi derivanti dai pagamenti in misura ridotta ovvero da ordinanze ingiunzioni di pagamento spettano al comune.

## **Articolo III. Titolo: Attività di vigilanza.**

- 1- Gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono, per l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza, assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica.
- 2- Possono altresì procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa nei modi e con i limiti con cui il codice di procedura penale consente il sequestro alla polizia giudiziaria.

## **Articolo IV. Titolo: Procedimento sanzionatorio.**

- 1- La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore, quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere

notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento. Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti.

- 2- E' ammesso il pagamento di una somma ridotta pari ad un terzo del massimo delle sanzioni o, se più favorevole, al doppio del minimo, entro sessanta giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione degli estremi della violazione.
- 3- Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il funzionario o l'agente che ha accertato la violazione, salvo che ricorra l'ipotesi prevista nell'art.24 della Legge n.689/81, deve presentare rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, al responsabile del servizio competente nella materia cui il Regolamento si riferisce o che ha emesso l'ordinanza. In caso di ordinanze contingibili ed urgenti emesse dal Sindaco la competenza è del Segretario comunale, che decide anche in merito ad eventuali conflitti circa la competenza di cui al precedente periodo.
- 4- Entro il termine di trenta giorni dalla data di contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire al funzionario competente a ricevere il rapporto, a norma del comma precedente, scritti difensivi e documenti e possono altresì chiedere di essere sentiti dal medesimo funzionario.
- 5- Il funzionario competente, sentiti gli interessati ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina con ordinanza motivata la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto.
- 6- Con l'ordinanza-ingiunzione deve essere disposta la restituzione, previo pagamento delle spese di custodia delle cose sequestrate, che non siano confiscate con lo stesso provvedimento. La restituzione delle cose sequestrate è altresì disposta con l'ordinanza di archiviazione, quando non ne sia obbligatoria la confisca.
- 7- Il pagamento è effettuato all'Ufficio indicato nell'ordinanza-ingiunzione entro il termine di trenta giorni dalla notificazione di detto provvedimento, eseguita nelle forme previste dal comma 1. Del pagamento è data comunicazione entro il trentesimo giorno a cura dell'Ufficio che lo ha ricevuto, all'autorità che ha emesso l'ordinanza.
- 8- Il termine per il pagamento è di sessanta giorni se l'interessato è residente all'estero.
- 9- La notificazione dell'ordinanza-ingiunzione può essere eseguita dall'ufficio che adotta l'atto, secondo le modalità di cui alla Legge 20 novembre 1982, n.890.
- 10- L'ordinanza-ingiunzione costituisce titolo esecutivo. Tuttavia l'ordinanza che dispone la confisca diventa esecutiva dopo il decorso del termine per proporre opposizione, o, nel caso in cui l'opposizione è proposta, con il passaggio in giudicato della sentenza con la quale si rigetta l'opposizione, o quando l'ordinanza con la quale viene dichiarata inammissibile l'opposizione o convalidato il provvedimento opposto diviene inoppugnabile o è dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la stessa.

#### **Articolo V. Titolo: Ricorso giudiziale.**

- 1- Contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento gli interessati possono proporre opposizione davanti al Giudice di Pace competente per territorio, salvo i casi previsti al successivo comma, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento. Il termine è di sessanta giorni se l'interessato è residente all'estero.
- 2- L'opposizione si propone mediante ricorso, al quale è allegata l'ordinanza notificata.
- 3- L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che il giudice concorrendo gravi motivi, disponga diversamente con ordinanza inoppugnabile.
- 4- L'opposizione si propone davanti al Tribunale quando la sanzione è stata applicata per una violazione concernente disposizioni in materia:

- a) *di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi del lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro;*
- b) *di previdenza ed assistenza obbligatoria;*
- c) *di tutela dell'ambiente dal'inquinamento della flora, della fauna e delle aree protette;*
- d) *di igiene degli alimenti e delle bevande;*
- e) *di società e di intermediari finanziari;*

5- Restano salve le competenze stabilite da diverse disposizioni di legge.

#### **Articolo VI. Titolo: Connessione obiettiva con un reato.**

- 1- Qualora l'esistenza di un reato dipenda dall'accertamento di una violazione non costituente reato e per questo non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il giudice penale competente a conoscere del reato è pure competente a decidere sulla predetta violazione ad applicare con la sentenza di condanna la sanzione stabilita per la sanzione stessa.
- 2- Se ricorre l'ipotesi del precedente comma, il rapporto di cui all'art.4, comma 3, è trasmesso, anche senza che sia proceduto alla notificazione di cui all'art.4, comma 1, all'autorità giudiziaria competente per il reato, la quale, quando invia la comunicazione giudiziaria, dispone la notifica degli estremi della violazione amministrativa agli obblighi per i quali essa non è avvenuta. Dalla notifica decorre il termine per il pagamento in misura ridotta.

#### **Articolo VII. Titolo: Sanzioni accessorie.**

- 1- Qualora la violazione del regolamento o dell'ordinanza abbia comportato la manomissione dei luoghi o ambienti, gli addetti all'accertamento dell'infrazione possono ordinare la rimessa in pristino degli stessi. Nello stesso modo possono essere disposte le cessazioni di attività non autorizzate o altri provvedimenti mirati al pieno rispetto dei regolamenti o delle ordinanze comunali. Quando si debba procedere d'ufficio le spese non sono poste in capo all'inadempiente.

#### **Articolo VIII. Titolo: Proventi e sanzioni.**

- 1- Proventi delle sanzioni di cui al presente regolamento sono assegnati al bilancio del Comune senza vincoli di destinazione.

#### **Articolo IX. Titolo: Norme finali.**

- 1- Per quanto non espressamente previsto si applicano, in quanto compatibili, le vigenti norme di legge, ed in particolare la Legge n.689/1981 e successive modificazioni ed integrazioni.
- 2- Sono abrogate tutte le norme relative a sanzioni non compatibili con il presente testo contenute in altri regolamenti o atti comunali.